

(N. 165-C)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 9 aprile 1949
modificato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'8 luglio 1949 (V. Stampato N. 504)*

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 14 LUGLIO 1949

Comunicata alla Presidenza il 1^o ottobre 1949

Norme relative ai ricorsi per cassazione in materia civile
notificati anteriormente al 1^o luglio 1945.

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'esame del disegno di legge avente per oggetto « Norme relative ai ricorsi per cassazione in materia civile notificati anteriormente al 1^o luglio 1945 » (n. 165 B), la Camera dei deputati ha ritenuto di apportare una modifica al 1^o comma dell'articolo unico nel senso che il termine dei sei mesi concesso alle parti per presentare istanza per la fissazione dell'udienza decorra dalla notificazione di regolare diffida della cancelleria

competente alle parti ed ai patroni costituiti anzichè dalla data di pubblicazione del decreto.

La Commissione ha ritenuto accoglibile la modifica apportata dalla Camera dei deputati perchè più amplificativa e pertanto raccomanda il Senato di approvare l'articolo unico del disegno di legge nel testo modificato dall'altro ramo del Parlamento.

MUSOLINO, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Articolo unico.

I ricorsi per cassazione in materia civile, notificati anteriormente al 1° luglio 1945 e non discussi alla data dell'entrata in vigore della presente legge, si considerano abbandonati se entro il termine di sei mesi da quest'ultima data e dopo regolare diffida notificata, entro detto termine, dalla cancelleria competente alle parti e ai patroni costituiti, non venga presentata apposita istanza per la fissazione dell'udienza.

Il cancelliere delle sezioni unite o della sezione semplice, cui la causa è stata assegnata, annota in calce all'istanza la data della presentazione. Il primo presidente, o il presidente della sezione, provvede a norma dell'articolo 377 del Codice di procedura civile. Non è necessario rinnovare l'istanza, se la discussione è rinviata.

Se l'istanza non è presentata nel termine stabilito, la Corte di cassazione pronunzia a norma degli articoli 375 del Codice di procedura civile e 138 delle disposizioni d'attuazione e transitorie approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

L'ordinanza, stesa in carta non bollata, dichiara l'estinzione del processo di cassazione per abbandono del ricorso e condanna il ricorrente alla perdita del deposito con la compensazione delle spese.

Qualora alla data d'entrata in vigore della presente legge sia già stata fissata l'udienza per la discussione del ricorso notificato anteriormente al 1° luglio 1945, la Corte di cassazione dichiara estinto il processo a norma del terzo comma del presente articolo, se almeno una delle parti non si presenta per chiedere che il ricorso sia discusso.

DISEGNO DI LEGGE

MODIFICATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo unico.

I ricorsi per cassazione in materia civile, notificati anteriormente al 1° luglio 1945 e non discussi alla data dell'entrata in vigore della presente legge, si considerano abbandonati se, entro il termine di 6 mesi dalla notificazione di regolare diffida dalla cancelleria competente alle parti e ai patroni costituiti, non venga presentata apposita istanza per la fissazione dell'udienza.

*Identico.**Identico.**Identico.**Identico.*